



COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Via G. Amendola n. 2 - Tel. 081 8327111

ORDINANZA N. 13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

che durante il periodo di Carnevale di frequente si verificano episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando, altresì, l'ordinato svolgimento delle attività cittadine, creando pericolo per l'incolumità delle persone, imbrattando e/o sporcando le vie, i fabbricati e i monumenti;

che per tali motivi negli anni scorsi numerose sono state le proteste da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato di bombolette spray, farina, uova o altri materiali;

che, salvo le ipotesi di reato di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 635 (danneggiamento), e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal D.Lgs. n. 285/92 e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Considerato che il periodo di Carnevale quest'anno si conclude il giorno 8 marzo.


Ritenuto, pertanto, necessario assicurare il rispetto delle condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose.

Visto l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".

Visto l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000.

Visto la Legge n. 689/81.

Visto il R.D. n. 773/31 (T.U.L.P.S.)



ORDINA

E' fatto divieto, fino al 10 marzo 2011, di: acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti urticanti o irritanti;

detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti;

assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti per il mancato rispetto delle prescrizioni con una sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00, oltre alle sanzioni previste dal codice penale e dal D.Lgs. n. 285/92, se applicabili.



COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Via G. Amendola n. 2 - Tel. 081 8327111

Gli oggetti o strumenti utilizzati saranno confiscati.

Nel caso di persone minorenni, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente potestà genitoriale.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto ovvero entro con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.

La presente Ordinanza è trasmessa, altresì, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli altri Organi di Polizia sono incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Grumo Nevano, 25/02/2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dot. Mauro PASSEROTTI

Per Ricevere
il 01/03/2011